

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

dal **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MATTARELLA)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1963

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

ONOREVOLI SENATORI. — Il mercato vinicolo ed in particolare quello dell'Italia meridionale e della Sicilia attualmente versa in una gravissima crisi a causa della stasi nelle contrattazioni dovuta alla estrema flessione del prezzo dei vini.

La situazione è risultata ulteriormente appesantita per le difficoltà della buona conservazione del vino cui sono connessi gli inevitabili rischi dell'aumento dell'acidità volatile, nei mesi caldi, nonché della deficienza dei vasi vinari ove convogliare la produzione della prossima vendemmia.

Di fronte a siffatto stato di cose, al fine di normalizzare detta situazione, si ravvisa la necessità di accordare allo spirito e all'acquavite ottenuti, dal 15 giugno 1963 al 15 settembre 1963 dalla distillazione dei vini,

anche se acescenti od alterati, un abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Allo scopo di affrettare il più possibile l'acquisto di tali vini da parte dei distillatori, si ritiene opportuno concedere l'abbuono dell'imposta di fabbricazione nella misura, rispettivamente, dell'88 per cento e del 95 per cento (a seconda che si tratti di spirito puro o di acquavite) qualora i vini siano acquistati dal 15 giugno 1963 al 15 agosto 1963 al prezzo non inferiore a lire quattrocentocinquanta ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito ed a lire cinquecento ad ettogrado per quello destinato alla produzione di acquavite.

A quanto sopra provvede l'unito disegno di legge, che ha carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per lo spirito ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 15 settembre 1963 dalla distillazione dei vini denunciati come genuini, anche se accrescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura dell'88 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dal 15 giugno 1963 al 15 settembre 1963 e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 95 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Art. 3.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 15 giugno 1963 al 15 agosto 1963 presso viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito e a lire 500 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dell'acquavite.

Tale prezzo s'intende per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.

Art. 4.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può disporre, con proprio decreto, che gli acquisti di cui al precedente articolo 3 siano effettuati anche da enti ed associazioni agricole indicati nel decreto stesso. Anche in tal caso spetta l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge, anche contro le risultanze scritte, che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge è stato inferiore a quello stabilito nell'articolo 3, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.

Art. 6.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore ad un terzo per anno, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

Art. 7.

Alla minore entrata di lire 1.200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, si provvede con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.